

**Osservatorio Regionale Antiviolenza:  
funzionalità del Sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali**

*(integrazione ed aggiornamento ALL.1 DGR n.6008/2016)*

## Sommario

|  |   |
|--|---|
| A) Contesto normativo di riferimento.....  | 2 |
| B) Finalità dell’Osservatorio Regionale Antiviolenza.....  | 3 |
| C) Funzionalità dell’Osservatorio Regionale Antiviolenza e tipologia dati personali.....                 | 4 |
| D) Trattamento dei dati: tipologia, ruoli, finalità, modalità di trattamento e misure di sicurezza ..... | 6 |
| D.1 Tipologia dei dati oggetto di trattamento .....  | 6 |
| D.2 Ruolo di Regione Lombardia .....   | 6 |
| D.3 In ordine al requisito del codice fiscale obbligatorio e delle misure di sicurezza.....              | 7 |
| E) Verifiche con il Garante Privacy rispetto all’attivazione del sistema .....                           | 8 |

### A) Contesto normativo di riferimento

A seguito della Convenzione di Istanbul, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011, sottoscritta dall’Italia a Strasburgo il 27 settembre 2012 e ratificata dal Parlamento italiano con Legge n. 77 del 27 giugno 2013, entrata in vigore il 1° agosto 2014, Regione Lombardia ha provveduto all’istituzione dell’Osservatorio Regionale Antiviolenza.

In ossequio alla citata Convenzione e nell’ambito di quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 11/2012 (*“Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”*), Regione Lombardia ha previsto lo svolgimento di attività di monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne, attraverso la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e la divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e l’evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime (art. 9 legge cit), a tal fine prevedendo per gli enti facenti parte della rete regionale antiviolenza l’obbligo di garantire la piena disponibilità delle informazioni necessarie anche tramite la stesura di una relazione annuale a Regione Lombardia, al fine di documentare le attività svolte (art. 11, comma 1 e 3 legge. cit.).

Pertanto, veniva realizzato una prima versione del Servizio atto a sostenere i centri antiviolenza nello svolgimento delle proprie mansioni di assistenza alle vittime di violenza. Ne è nato un sistema di rendicontazione dell’attività dei centri antiviolenza (MOCA), che tuttavia, non mappava correttamente l’attività dei centri antiviolenza in relazione ai bisogni delle donne coinvolte.

In seguito all’approvazione del *“Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”* (di cui all’ art. 5 del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito in Legge n. 119/2013) adottato con DPCM del 7 luglio 2015 - il quale prevedeva al punto 3.1.1 il *“Sistema integrato di raccolta ed elaborazioni dati”* e l’attivazione di *«opportune azioni per l’inclusione nel sistema informativo nazionale delle banche dati e degli Osservatori territoriali (principalmente regionali) dedicati al monitoraggio della violenza di genere»* - con Delibera del Consiglio Regionale X/894 del 10 novembre 2015, Regione Lombardia ha approvato il *“Piano Regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne”* al fine di

adottare gli opportuni interventi per la promozione e svolgimento delle attività di monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne.

Nelle more, con D.G.R. n. X/2795 del 5 dicembre 2014, Regione Lombardia provvedeva all'attivazione del sistema informativo Osservatorio Regionale Antiviolenza 'O.R.A.' per il monitoraggio del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Successivamente, in base alle ulteriori verifiche svolte dai competenti uffici regionali ed i rilievi effettuati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con D.G.R. n. X / 6008 del 19 dicembre 2016, Regione Lombardia - al fine di meglio disciplinare il servizio e le relative modalità - approvava il relativo disciplinare (ndr Allegato 1 delibera citata) volto a precisare e regolamentare le finalità e funzionalità del sistema, i soggetti coinvolti, le regole di accesso al servizio, modalità di autenticazione e sicurezza nonché i profili di trattamento dei dati.

## **B) Finalità dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza**

Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali ed al fine di conseguire le finalità previste dalla normativa richiamata, attraverso l'istituzione dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza, Regione Lombardia ha provveduto all'implementazione di una banca dati regionale informatizzata volta a costituire uno strumento di conoscenza e monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne e, più in generale, finalizzato ad orientare la governance regionale degli interventi di contrasto del fenomeno citato.

In tale contesto, il trattamento dei dati è stato previsto al fine di consentire una conoscenza specifica del fabbisogno sul territorio di riferimento, effettuare una valutazione economica degli interventi, nonché valutare l'appropriatezza dei servizi erogati e la sostenibilità nel tempo, onde poter procedere ad una programmazione e definizione specifica delle politiche regionali volta a garantire una maggior tutela delle vittime e prevenire il fenomeno della violenza contro le donne.

Tale trattamento, quindi, si inserisce nell'ambito delle finalità di interesse pubblico di analisi, controllo e valutazione degli interventi per accogliere, sostenere, proteggere e accompagnare verso una condizione di autonomia le donne vittime di violenza, finalità strategica prevista dal precedente Piano quadriennale antiviolenza regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne di cui alla D.C.R. n. X/894 del 10 novembre 2015, e dall'attuale Piano in vigore approvato con DCR n. 999 del 25.02.2020.

I dati e le informazioni capillari raccolte consentono quindi lo sviluppo di una conoscenza specifica del fenomeno della violenza contro le donne attraverso un monitoraggio costante.

Per ciò che attiene l'attività di monitoraggio essa consiste nella raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di dati individuali aggregati e opportunamente anonimizzati, riferiti alle donne vittime di violenza, nonché l'analisi dei servizi erogati sul territorio lombardo dai soggetti impegnati nelle attività di accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza in un'ottica multidimensionale.

Il monitoraggio avviene attraverso un sistema informatico integrato intermodulare - accessibile ai soli soggetti coinvolti nelle attività sopra citate, in particolare, coloro che materialmente entrano in contatto con le vittime – il quale costituisce l'interfaccia regionale della Banca Dati Nazionale.

Il sistema informativo integrato consente la raccolta dei dati e metadati opportunamente organizzati, relativi alle donne vittime di violenza sessuale e di genere prese in carico dai "Centri Antiviolenza" e ospitate presso le "Case Rifugio", enti disciplinati dall'articolo 5 bis, comma 2, lettera d) Legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Tali informazioni, benché non esaustive rispetto alla diffusione della violenza di genere, rappresentano un importante elemento valutativo per lo studio del fenomeno e, in generale, uno strumento indefettibile ai fini della prevenzione e del monitoraggio, per l'attivazione degli strumenti e delle politiche da adottare per il contrasto al fenomeno.

Contestualmente ISTAT ha avviato un'indagine a cadenza annuale sui Centri Antiviolenza e sulle Case rifugio che viene realizzata all'interno di un Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio. L'accordo prevede da parte di ISTAT la realizzazione di un Sistema Informativo integrato sulla violenza contro le donne, un sistema multifonte, che contiene dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, e che permette di monitorare il fenomeno sia nei suoi aspetti qualitativi sia in quelli quantitativi. Questa attività di rilevazione, compresa nel Programma Statistico Nazionale, viene condotta in Lombardia per conto di ISTAT da parte di Polis Lombardia in qualità di organo intermedio di rilevazione. PoliS Lombardia, infatti, ai sensi della L.R. 14/2010 esercita la funzione statistica per conto di Regione Lombardia.

Ciò premesso al fine di ridurre il carico statistico sui rispondenti e per favorire una semplificazione dei procedimenti amministrativi, fatte le necessarie e preliminari verifiche con ISTAT, si prevede di utilizzare il sistema informativo integrato regionale messo a punto nell'ambito dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza anche per finalità statistica per assolvere al debito informativo nei confronti della stessa indagine ISTAT evitando così una duplicazione di rilevazioni.

### **C) Funzionalità dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza e tipologia dati personali**

Le principali funzionalità del Sistema informatico "O.R.A." (<https://ora.servizirl.it/ora/>) consentono di:

- costituire un fascicolo della donna, il più completo possibile, implementato dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio, per il censimento delle donne vittime di violenza e dei servizi di assistenza ad esse erogati;
- permettere l'interscambio del fascicolo tra i vari Centri Antiviolenza e le Case Rifugio che man mano prendono in carico la donna, avendo così uno storico del passato della stessa (ogni soggetto ha visibilità della propria attività e di quella dei soggetti precedenti, ma non di quella dei soggetti successivi);

- mappare le varie fasi del processo di presa in carico della donna da parte dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, dal primo contatto fino alla conclusione del percorso;
- permettere alla Regione di effettuare statistiche e produrre report di sintesi sulle informazioni del fascicolo, senza alcuna visibilità dei dati di dettaglio del fascicolo stesso, ivi compresi i dati identificativi del singolo soggetto (come meglio infra);
- Raccordarsi, attraverso POLIS Lombardia, con il sistema di ISTAT nell'ambito delle rilevazioni previste dal PSN.
- Permettere a Polis Lombardia, in virtù del proprio ruolo istituzionale, la possibilità di recepire i dati del sistema al fine di effettuare le opportune comunicazioni a ISTAT.

Per quanto riguarda le informazioni contenute nella relativa banca dati, la stessa contiene:

- Informazioni socio-anagrafiche della vittima di violenza di genere (ad esempio, dati anagrafici e anamnesi della vittima di violenza);
- Maltrattamenti subiti e caratteristiche dell'autore dei maltrattamenti;
- Interventi e servizi erogati a favore della vittima;
- Informazioni circa la messa in protezione (tipologia e caratteristiche della struttura di ospitalità, livello di protezione e servizi erogati).

In considerazione di tali funzionalità e dei dati trattati, il sistema prevede l'accesso - con modalità differenti in base alle rispettive competenze - da parte dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio, Regione Lombardia e Polis Lombardia.

**Centri Antiviolenza:** strutture che hanno sottoscritto convenzioni specifiche con i Comuni capofila di Reti territoriali antiviolenza, in cui sono accolte a titolo gratuito le donne di tutte le età e i loro figli minorenni, che abbiano subito violenza o si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

Le attività che tali enti sono abilitati ad effettuare nel sistema sono:

- la creazione del "fascicolo donna" e relativo inserimento dati;
- la consultazione e modifica dei dati inseriti;
- la verifica, il recupero e l'aggiornamento dei dati presenti nel "fascicolo donna" se preesistente;
- l'elaborazione ed estrazione dei report periodici di propria competenza.

**Case Rifugio:** strutture che abbiano sottoscritto convenzioni specifiche con i Comuni capofila di Reti territoriali antiviolenza, finalizzate ad accogliere e proteggere le donne vittime di violenza e i loro figli minori. Le diverse strutture che ospitano donne con figli minori devono assicurare, in raccordo con il centro antiviolenza, la centralità della donna nella costruzione del percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Le attività svolte dalle Case Rifugio nel sistema sono:

- la consultazione in sola lettura dei “fascicoli donna”, delle donne vittime di violenza trasferite loro dal Centro Antiviolenza;
- l’inserimento dati relativi ai servizi specifici erogati in ospitalità;
- l’elaborazione ed estrazione dei report periodici di propria competenza.

**Regione Lombardia:** ente preposto alla governance del sistema, alla sua implementazione ed alla sua manutenzione e al monitoraggio del fenomeno. Le attività svolte da Regione Lombardia, conformemente alle finalità sottese al Sistema ORA, sono:

- la consultazione di dati aggregati su specifici indicatori;
- l’elaborazione ed estrazione report periodici;
- il monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne.

**Polis Lombardia:** è organo intermedio di rilevazione per conto di ISTAT. Le attività svolte da Polis Lombardia, conformemente alle finalità sottese al Sistema ORA sono di natura statistica e attengono alla realizzazione della rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, approvato con DPR 20 maggio 2019 denominata “Indagine sui centri Antiviolenza e sulle Case rifugio” “Utenza dei Centri Antiviolenza” (codice IST-02733).

Nel rinviare a quanto analiticamente descritto ai paragrafi 2 e 3, All. 1 DGR 6008/2016, è opportuno evidenziare come sin dalla prima fase del processo – quella relativa all’accoglienza della presunta vittima di violenza – le principali attività, ivi comprese quelle relative all’acquisizione e trattamento dei dati personali (particolari e giudiziari) risultano in capo ai centri antiviolenza, gli unici abilitati ad avere visione completa e capacità di modificare i dati personali acquisiti, così come di procedere all’apertura del “fascicolo donna” all’atto di “presa in carico” del soggetto (n.d.r. avvio su base volontaria della donna di intraprendere un percorso personalizzato di affrancamento dal contesto di violenza).

## **D) Trattamento dei dati: tipologia, ruoli, finalità, modalità di trattamento e misure di sicurezza**

### **D.1 Tipologia dei dati oggetto di trattamento**

La natura dei dati personali trattati fa riferimento a dati di tipo anagrafico “particolari” (idonei a rilevare lo stato di salute) e giudiziario, riferibili alle donne vittime di violenza che richiedono specifica assistenza ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio situate sul territorio Lombardo.

In fase di “accoglienza” e successiva “presa in carico”, come detto, l’operatrice della Struttura raccoglie i dati personali della vittima che verranno memorizzati, tramite il Sistema O.R.A., in un apposito Database.

### **D.2 Ruolo di Regione Lombardia**

Regione Lombardia, per ciò che concerne il monitoraggio delle attività relative alla presa in carico delle donne vittime di violenza di genere, preso atto anche delle indicazioni a suo tempo rese dall’Autorità Garante, effettua analisi su dati aggregati secondo le modalità di seguito descritte. Attraverso tali rilevazioni, Regione Lombardia procede ad una valutazione della dimensione quantitativa del fenomeno, della distribuzione

territoriale, delle caratteristiche socio anagrafiche, della declinazione dei contesti familiari per poi utilizzare i risultati raccolti come elemento programmatico per la definizione di nuove strategie atte a contrastare il fenomeno stesso.

Altra prerogativa di Regione è quella di utilizzare i dati per un confronto a livello nazionale, al fine di comprendere l'esistenza di affinità di fenomeno in modo da mettere a fattor comune le soluzioni adottate e i risultati ottenuti.

Regione Lombardia, nell'ambito della compartecipazione prevista dal Programma Statistico Nazionale elaborato da ISTAT, ha individuato una modalità di raccordo, attraverso Polis Lombardia, finalizzata a favorire la semplificazione amministrativa e a prevenire la dispersione dei dati.

### **D.3 Ruolo di Polis Lombardia**

Polis Lombardia, in qualità di responsabile del trattamento designato da Regione Lombardia, coerentemente con quanto previsto dalle rilevazioni ISTAT provvede, secondo le tempistiche previste, all'estrazione dei dati presenti nel sistema ORA secondo tracciato condiviso e all'invio ad ISTAT per il tramite del portale di ISTAT dedicato alla rilevazione ad accesso riservato agli uffici di statistica.

### **D.4 In ordine al requisito del codice fiscale obbligatorio e delle misure di sicurezza**

Rispetto alle peculiarità del sistema e le finalità pubblicistiche perseguite da Regione Lombardia, è venuta in rilievo la necessità di ottenere un numero corretto degli accessi presso gli enti attori del sistema (Centri Antiviolenza e Case Rifugio).

Sul punto, oltre ai referenti di Regione Lombardia e di Aria S.p.A. (già Lombardia Informatica), la relativa analisi tecnica è stata effettuata con il contributo specifico dell'Istituto di Ricerca Sociale (IRS).

Il gruppo di lavoro costituito ha individuato come soluzione quella del conteggio delle schede aperte per singola "testa", considerando solo una volta nei valori aggregati la donna inserita nel percorso, pur nell'ipotesi di suo passaggio tra diversi enti.

Tale modalità di ricognizione, comportando la necessità di un criterio di individuazione univoco della donna, ha condotto all'utilizzo del codice fiscale, in quanto codice unico di individuazione del singolo cittadino, utilizzato convenzionalmente ed attribuito direttamente dal Ministero dell'Economia e Finanza.

Chiaramente la visualizzazione del dato ed il suo utilizzo (così come tutti gli altri dati del fascicolo donna) è limitato ai soli Centri Antiviolenza ed alle Case Rifugio, laddove la consultazione da parte di Regione Lombardia riguarda esclusivamente valori in forma aggregata.

A riprova di quanto indicato e a garanzia delle informazioni, sono state introdotte alcune misure di sicurezza che garantiscono l'anonimato di qualsiasi fascicolo donna inserito a sistema in tutto e per tutto. Nello specifico:

- Il punto di accesso “https://ora.servizirl.it/ora/” utilizza un protocollo “HTTPS” che garantisce la cifratura dei dati inviati attraverso la rete;
- Per l’accesso al servizio si è optato per l’utilizzo di un metodo di autenticazione forte (cd. strong authentication), già in linea con le direttive del Decreto-legge 76 del 16 luglio 2020 riguardante le *Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*. Non sono previste tipologie di autenticazione non contemplate nello stesso;
- Il database su cui risiedono i dati del sistema è stato opportunamente criptato attraverso il sistema aziendale di sicurezza dati “TDE” (Oracle Transparent Data Encryption);
- I dati forniti ad altri sistemi, come ad esempio il Datawarehouse, sono pseudo-anonimizzati e non riportano dati personali;
- I report disponibili a Regione Lombardia sono soggetti alla regola di visualizzazione del “tre”, ovvero non sono visibili item il cui conteggio è minore di tre.

### **E) Verifiche con il Garante Privacy rispetto all’attivazione del sistema**

Sin dalle fasi preliminari all’attivazione dell’Osservatori, Regione Lombardia ha provveduto al coinvolgimento dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, al fine di consentire ogni opportuna verifica in merito alla legittimità del trattamento dei dati effettuato tramite O.R.A., illustrando puntualmente le relative caratteristiche e misure di sicurezza implementate, non senza sollecitare un confronto diretto per la disamina degli aspetti maggiormente caratterizzanti del servizio.

A fronte dei rilievi svolti dall’Autorità con distinte note del 6 ottobre 2015 (prot. GDP U.0027645 del 6.10.2015) e 19 novembre 2015 (prot. GDP U.0032378), Regione Lombardia ha fornito puntuale riscontro alle considerazioni espresse dal Garante e, nel sollecitare nuovamente una condivisione approfondita delle tematiche oggetto di interesse, ha effettuato le seguenti precisazioni:

#### **1. In ordine al monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne**

Con riferimento al monitoraggio delle attività di presa in carico delle donne vittime di violenza di genere, è stato evidenziato che l’analisi effettuata da Regione Lombardia si basa su dati aggregati.

In particolare, il monitoraggio avviene attraverso l’aggregazione di dati individuali non nominativi provenienti dalle strutture alle quali la vittima di violenza si rivolge, opportunamente privati degli elementi identificativi “diretti” quali nome, cognome, codice fiscale, data di nascita (per la quale è mantenuto esclusivamente l’anno), indirizzo di residenza/domicilio, recapiti (telefono, e-mail etc.), subito dopo la loro immissione nel sistema informativo.

Al fine di evitare ed altresì verificare la non duplicazione delle informazioni, la struttura incaricata da Regione per lo svolgimento della funzione infrastrutturale (Aria S.p.A., già Lombardia Informatica S.p.A.), provvede all’assegnazione a ciascun soggetto di un codice univoco.



Il sistema di codifica utilizzato, oltre a non consentire alcuna correlazione immediata con i dati anagrafici del soggetto, consiste in una frequenza fissa di caratteri alfanumerici casuali ottenuti attraverso procedimenti di cifratura (algoritmi) non invertibili.

L'aggregazione dei dati, quindi, avviene per il tramite di regole e meccanismi tali da garantire che vengano esposte all'utente regionale unicamente aggregazioni di record, le cui combinazioni di valori degli attributi sono riferiti ad un numero di persone pari o superiore a tre unità.

Con riferimento a determinate tipologie di dati diradati, inoltre, nell'ipotesi in cui una prima aggregazione non sia in grado di raggruppare i dati con un numero sufficiente di ricorrenze di diverse proprietà (ad esempio, in un'area geografica sia ancora possibile localizzare un numero basso di ricorrenze di poche proprietà), si procede ad un'ulteriore aggregazione degli attributi al fine di conseguire un grado di anonimizzazione adeguato.

A titolo meramente esemplificativo, le aggregazioni trattate risultano costituite dai seguenti indicatori: numerosità contatti per singolo centro, reiterazione contatti, età donne accolte, donne accolte per tipologia di maltrattamento subito, numero medio servizi erogati per donna.

## **2. Consenso della vittima vulnerabile**

Con riferimento a tale profilo, i rilievi a suo tempo formulati dall'Autorità Garante si fondavano su un ampliamento eccessivo del concetto di vittima vulnerabile così come contenuto nel D. Lgs. n. 212/2015 - non potendosi sempre e comunque considerare tale la donna che si rivolge ad un centro antiviolenza.

Al riguardo, il dato normativo esclude una prospettazione in termini assoluti (in tal senso anche l'art. 90 quater c.p.p. "Condizione di particolare vulnerabilità"), tenuto conto che nella definizione di vittima vulnerabile – condizione, è bene evidenziare, accertata sempre da chi procede ed in relazione alla consumazione di un reato non sempre sussistente in relazione alla donna che si rivolge ad un centro – sono richiamate condizioni soggettive quali l'età, lo stato di infermità e/o di deficienza psichica, la dipendenza affettiva, psicologica, o economica dall'autore del reato.

Laddove, sul piano oggettivo gli elementi che rilevano sono il tipo di reato, le modalità e le circostanze del fatto per cui si procede: violenza alla persona, odio razziale, riconducibilità a settori di criminalità organizzata, terrorismo, tratta.

Alla luce di quanto appena richiamato, ove si sostenesse che una donna vittima di violenza domestica è sempre un soggetto non in grado di esprimere validamente il consenso al trattamento dei suoi dati, allora non si dovrebbe (né si potrebbe) procedere in tutti quei casi in cui tale soggetto si reca in ospedale (non ritenendosi valido addirittura il consenso alle cure medico/sanitarie) o presso un qualsiasi punto di accoglienza, ivi compresi gli Uffici di Pubblica sicurezza.

Peraltro, l'approccio metodologico adottato dagli stessi centri antiviolenza, che pongono al centro dell'intervento la volontà della donna senza esporla ad alcuna denuncia d'ufficio e consentendole la libertà di scegliere e condividere il tipo di tutela dalla stessa ritenuto maggiormente valido, nella fase precedente

alla presa in carico e la prestazione del consenso informato, non può ritenersi implicitamente coattivo ai fini della prestazione del consenso per l'utilizzo dei suoi dati. Né un eventuale rifiuto alla prestazione del consenso comporta un rifiuto all'accoglienza della donna e alla prestazione dei servizi di carattere preliminare.

D'altra parte, la fase antecedente alla condivisione del percorso di 'presa in carico' può svolgersi attraverso più sessioni di colloquio con le operatrici e psicologhe del centro antiviolenza, potendo così avere una durata variabile nel tempo, basata esclusivamente sui tempi di maturazione nella donna di una cosciente volontà di affrancamento dalla condizione di violenza.

Solo in seguito a tale fase, viene richiesto alla donna di esprimere la propria volontà rispetto al trattamento dei dati accompagnata da un adeguato intervento sul piano dell'informazione verbale.

### **3. Condivisione del 'fascicolo donna'**

In relazione alla condivisione dei dati fra i soggetti coinvolti nel sistema informativo di cui si tratta, la stessa appare imprescindibile, non solo per garantire un adeguato livello di assistenza, ma soprattutto per fornire agli interventi di politica regionale il necessario indirizzo economico nel settore, anche in relazione a profili quali:

- evitare interventi di vittimizzazione secondaria laddove proprio il D. Lgs. n. 212/2015 pone il divieto di raccogliere le informazioni relative alla vittima in più momenti distinti;
- comprendere quante volte e a quali strutture si sia rivolta la donna, per accertare, anche sul piano giudiziario, il carattere abituale della condotta violenta richiesta per la sussistenza del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p., norma base per il contrasto al fenomeno della c.d. violenza domestica;
- consentire la realizzazione di un effettivo intervento in rete fra Centri Antiviolenza e Case Rifugio quali soggetti deputati all'accoglienza e alla presa in carico delle donne vittime di violenza, attraverso la visualizzazione degli accessi e dei servizi forniti per agevolare il dialogo fra diversi operatori, a garanzia dei requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, tenute ad uno stretto raccordo nell'attuazione del progetto personalizzato.

I rilievi come sopra richiamati non hanno formato oggetto di ulteriore riscontro da parte dell'Autorità garante, nonostante le esigenze di celerità pure rappresentate da Regione Lombardia in merito all'attivazione del Servizio O.R.A., anche al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale in materia.